



REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO 8 - AGRICOLTURA E RISORSE AGRO ALIMENTARI

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER IL RICONOSCIMENTO DEI**

“DISTRETTI DEL CIBO” IN CALABRIA.

DGR. N. 282 del 28 settembre 2020:

*“Presa d’atto nuova normativa nazionale sui DISTRETTI DEL CIBO - Art. 13 D.lgs n. 228/2001,
così come sostituito dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 499 –
DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DEI
DISTRETTI DEL CIBO IN CALABRIA”.*

Art. 1 – FINALITA’.

Art. 2 – TIPOLOGIE DI DISTRETTI DEL CIBO.

Art. 3 – DEFINIZIONI.

Art. 4 - REQUISITI TECNICI PER IL RICONOSCIMENTO DEI DISTRETTI DEL CIBO.

Art. 5 – PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO DEL DISTRETTO DEL CIBO.

Art. 6 - ACCORDO DI DISTRETTO E PIANO DELLE ATTIVITA’.

Art. 7 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Art. 8 – CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DEI DISTRETTI DEL CIBO.

Art. 9 – DISPOSIZIONI FINALI.

FORMAT da utilizzare:

Allegato 1) – Istanza per la presentazione del riconoscimento del Distretto del Cibo (art. 7);

Allegato 2) – ACCORDO DI DISTRETTO sottoscritto da tutti i componenti del Partenariato, comprensivo della proposta del PIANO DELLE ATTIVITA’ (artt. 3 e 6).

Allegato 3) – Elenco riepilogativo Atti di adesione (art. 7);

Allegato 4) – Adesioni all’ACCORDO DI DISTRETTO, da parte di ciascun Partner (art. 7).

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, pubblicato nella G.U.U.E del 20 dicembre 2013, n. L 347;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187 e, in particolare, gli articoli 17, 19 e 41;
- il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1 luglio 2014, n. L 193 e, in particolare, l'articolo 31;
- gli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- la Decisione della Commissione Europea C(2015) 9742 final del 6 gennaio 2016 e successive modificazioni, integrazioni e rettifiche che autorizza il regime di Aiuto di Stato – Italia SA.42821 Contratti di filiera e di distretto;
- l'articolo 13 “Distretti rurali e agroalimentari di qualità”, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e ss.mm.ii. in materia di Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- l'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato” (Legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera e di distretto, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate;
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, ed in particolare il comma 499 dell'art. 1, che sostituisce integralmente l'articolo 13 del D.lgs n. 228 del 18/05/2001 ed istituisce i distretti del cibo;
- il comma 3 dell'art. 13 del D.lgs n. 228 del 18/05/2001, così come sostituito dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 499 – art. 1, con il quale si stabilisce che le Regioni e le Province Autonome provvedono all'individuazione dei Distretti del Cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, presso il quale è costituito il Registro Nazionale dei Distretti del Cibo;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo del 22 luglio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2019, definisce “Criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per la creazione e il consolidamento dei Distretti del Cibo”;
- la *DGR. N. 282 del 28 settembre 2020*: “Presa d'atto nuova normativa nazionale sui DISTRETTI DEL CIBO - Art. 13 D.lgs n. 228/2001, così come sostituito dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 499 – DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DEI DISTRETTI DEL CIBO IN CALABRIA”.

La Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari indice la presente: **“Manifestazione di Interesse per il riconoscimento dei DISTRETTI DEL CIBO in Calabria” per l’individuazione di aree idonee ad essere elette a “Distretto del cibo” nel rispetto di quanto disposto dal comma 3 , dell’art. 13 Dlgs n. 228 del 2001 : “ Le regioni e le province autonome provvedono all’individuazione dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale e’ costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo.”**

Art. 1 – FINALITA’.

Le FINALITÀ individuate con la DGR. 282/2020 - Allegato A. art. 1, commi 1, 2 e 3, sono di seguito interamente richiamate:

1. La Regione CALABRIA, valorizza, sostiene e definisce l’iter istruttorio per il riconoscimento dei DISTRETTI DEL CIBO, istituiti e definiti ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 228 del 18/05/2001, così come sostituito dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 499, al fine di:
 - promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, favorire l’integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l’impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, attraverso le attività agricole e agroalimentari.
2. La Regione CALABRIA attraverso la rete territoriale dei *DISTRETTI DEL CIBO*, persegue, altresì, l’obiettivo strategico di:
 - contribuire al mantenimento ed alla crescita dell’occupazione, sostenendo la proiezione sui mercati nazionali ed internazionali dei sistemi locali di riferimento e delle imprese, favorendone la concentrazione dell’offerta in logica di filiera e di multi filiera.
3. La Regione Calabria, dal punto di vista generale, nell’ambito delle politiche territoriali e delle politiche dello sviluppo locale, utilizza la rete territoriale dei *DISTRETTI DEL CIBO*, come strumento di integrazione delle politiche di sviluppo con le politiche per l’occupazione, in una prospettiva di innovazione, competitività e sostenibilità economica, ambientale e sociale degli interventi.

La presente MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, a tale proposito, coerentemente alle Finalità, di cui sopra, intende definire, attraverso il procedimento di riconoscimento della Regione Calabria:

la Mappatura delle aree idonee alla realizzazione di una rete regionale dei Distretti del Cibo in Calabria, in maniera tale, da acquisire tutti gli elementi utili alla composizione di un unico quadro d’insieme, attraverso i seguenti elementi:

- dimensione territoriale della rete dei distretti della Calabria;
- quantificazione dei fabbisogni di investimenti per la crescita, l’innovazione e lo sviluppo di tipo integrato e sostenibile dei territori di competenza dei Distretti del Cibo;
- previsioni delle diverse necessità finanziarie di spesa;
- potenziali impatti strategici dei Programmi di intervento;
- coerenza con le finalità della DGR 282/2020, e più in generale, con il quadro programmatico generale della Regione Calabria, compresi gli strumenti di riferimento nazionali e comunitari.

Nell’ambito della presente MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, l’approvazione della proposta dell’area candidata ad essere individuata come area eleggibile a *DISTRETTO DEL CIBO*, non comporta nessun obbligo in questa fase, da parte della Regione Calabria, all’erogazione di finanziamenti, i quali, saranno successivamente, subordinati ad eventuali nuove procedure di evidenza pubblica.

Al fine di consentire una più ampia partecipazione, un più allargato e continuo coinvolgimento dei territori e delle realtà produttive locali, la Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari riapre, con cadenza annuale, i termini della presente Manifestazione d’interesse.

Art. 2 – TIPOLOGIE DI DISTRETTI DEL CIBO.

Le TIPOLOGIE DI DISTRETTI DEL CIBO individuate dalla normativa nazionale, sono state recepite dalla Regione Calabria con la DGR. 282/2020 (Allegato A. art. 2, commi 1 e 2) e sono di seguito interamente richiamate:

1. La Regione CALABRIA procederà a riconoscere, previa istruttoria valutativa di cui all’art. 5, in ossequio alla normativa nazionale in materia (Art. 13 del D.lgs n. 228 del 18/05/2001, così come

sostituito dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 499 – art. 1), le seguenti TIPOLOGIE di DISTRETTI DEL CIBO:

- a) i *DISTRETTI RURALI* quali sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della disposizione normativa nazionale;
- b) i *DISTRETTI AGROALIMENTARI DI QUALITÀ* quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della disposizione normativa nazionale di cui sopra;
- c) i *SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI* caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
- d) i *SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI ANCHE A CARATTERE INTERREGIONALE*, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;
- e) i *SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI LOCALIZZATI IN AREE URBANE O PERIURBANE* caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;
- f) i *SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI CARATTERIZZATI DALL'INTERRELAZIONE E DALL'INTEGRAZIONE FRA ATTIVITÀ AGRICOLE*, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;
- g) i *SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DI ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE, ALLEVAMENTO, TRASFORMAZIONE, PREPARAZIONE ALIMENTARE E AGROINDUSTRIALE* svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente;
- h) i *BIODISTRETTI E I DISTRETTI BIOLOGICI*, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura.

2. La Regione CALABRIA riconosce, altresì, come DISTRETTI DEL CIBO, i distretti rurali e i distretti agro-alimentari di qualità, di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della L.R. 21 del 13 ottobre 2014 e ss.mm.ii., già riconosciuti di cui alla L. 205/2017, comma 499, punto 2° e 2b, nonché già iscritti al Registro Nazionale dei Distretti del Cibo, di cui alla L. 205/2017, comma 499, punto 3, presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

I suddetti DISTRETTI DEL CIBO, già iscritti al Registro Nazionale, devono comunque presentare idonea istanza di riconoscimento e relativa documentazione, in nel rispetto delle procedure contenute nella presente manifestazione d'interesse.

Nell'ambito della presente MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, l'istanza di candidatura (art. 7, Allegato 1) dovrà indicare per quale, delle tipologie di Distretto sopra riportate, il Partenariato sottoscrittore dell'Accordo, intende candidarsi.

La domanda di candidatura, dovrà, in relazione alla tipologia di distretto scelta, descrivere la sussistenza dei relativi requisiti tecnici di cui al successivo art. 4..

Art. 3 – DEFINIZIONI.

Le *DEFINIZIONI DI DISTRETTI DEL CIBO* individuate con la *DGR. 282/2020-Allegato A. art. 3, commi 1 e 2*, sono di seguito interamente richiamate:

1. Il procedimento di riconoscimento dei *DISTRETTI DEL CIBO*, in coerenza con le disposizioni di cui al DM. 22Luglio 2019, Prot. 7775, fa riferimento alle definizioni di seguito riportate:

Accordo di distretto: è l'Accordo sottoscritto dai diversi soggetti (*Partner*) operanti nel sistema produttivo locale del *DISTRETTO DEL CIBO* che aderiscono al partenariato socio-economico e territoriale, attraverso il quale viene individuato il *Soggetto proponente*, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei *Soggetti aderenti e/o beneficiari*.

Soggetto proponente: corrisponde al *Soggetto*, individuato tra i *Soggetti aderenti e/o beneficiari*, che assume il ruolo di *Referente* nei confronti della Pubblica Amministrazione (UE, Ministeri, Regione, altri EE.PP.), circa l'esecuzione dei Programmi di attività, nonché la rappresentanza dei *Soggetti aderenti* al partenariato, nonché dei *Soggetti beneficiari* per tutti i rapporti con la P.A., ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni, svolgendo funzione di verifica e coordinamento. Possono essere soggetti proponenti, con funzione di Referente, i soggetti e/o partner aderenti al partenariato, purché dotati di personalità giuridica e/o EE.PP. e aventi sede legale e operativa nel territorio regionale.

Soggetto aderente: soggetto aderente al partenariato e sottoscrittore dell'Accordo di Distretto rappresentativi di interessi collettivi operanti nel territorio del Distretto.

Possono essere *Soggetti aderenti* al partenariato: associazioni professionali agricole, Imprese agricole singole ed associate, iscritte alla C.C.I.A.A.; imprese di trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; enti locali; enti di ricerca e università; enti e associazioni pubblici e privati correlate alle finalità ed al Piano di attività, consorzi di tutela e/o imprese aggregate in forme associative titolari di regimi di qualità riconosciuti a livello regionale/nazionale/comunitario, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, enti economici regionali che svolgono attività nell'ambito della promozione, della ricerca e dell'innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo primario; imprese dell'artigianato tipico e locale; imprese del settore turistico e del turismo rurale ed enogastronomico; imprese attive nell'ambito dell'agricoltura-sociale.

Tutti i partner devono avere sede legale od operativa nel territorio del distretto, ad eccezione degli enti di ricerca e delle università.

Soggetto beneficiario: soggetto aderente al partenariato e sottoscrittore dell'Accordo nonché beneficiario ammesso alle agevolazioni previste da ciascun Provvedimento.

Programma: costituisce l'insieme dei Progetti proposti dai Partner e dai soggetti della filiera, aderenti ad un Accordo di distretto.

Progetto: costituisce il programma di interventi proposto dal singolo *Soggetto beneficiario* aderente ad un Accordo di distretto.

Filiera agroalimentare: è l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari.

2. Per tutte le altre definizioni attinenti le politiche di sviluppo dei *DISTRETTI DEL CIBO* si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

Nell'ambito della presente MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, è previsto che l'ACCORDO di DISTRETTO, sottoscritto da parte dei Soggetti Partner, comprenda anche la presentazione del *Piano delle Attività*, di cui al successivo art. 6.

Art. 4 - REQUISITI TECNICI PER IL RICONOSCIMENTO DEI DISTRETTI DEL CIBO.

I REQUISITI TECNICI PER IL RICONOSCIMENTO DEI DISTRETTI DEL CIBO, individuate con la DGR. 282/2020-Allegato A. art. 4, sono di seguito interamente richiamati:

1. Ai fini della loro individuazione, i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) che l'ambito distrettuale di riferimento sia espressione di un sistema produttivo agricolo e agroalimentare particolarmente sviluppato;
 - b) che il territorio distrettuale sia caratterizzato da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari.
2. Ai fini della loro individuazione, i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) che tra le imprese agricole ed agroalimentari della realtà distrettuale vi sia una consolidata interrelazione e interdipendenza produttiva;
 - b) che il territorio distrettuale sia caratterizzato dalla presenza di una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale.
3. Ai fini della loro individuazione, i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) che il territorio distrettuale sia localizzato in aree urbane o periurbane, caratterizzato da una significativa presenza di attività agricole;
 - b) che nell'ambito del territorio del distretto vi sia la presenza di più attività agricole impegnate nella riqualificazione ambientale e sociale delle area interessata.
4. Ai fini della loro individuazione, i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) che il territorio distrettuale sia caratterizzato dalla presenza di un sistema consolidato di relazioni tra attività agricole, con particolare riferimento alla vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di commercializzazione e ristorazione, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;
 - b) che l'attività di vendita diretta, di cui al precedente punto a), sia rivolta alle attività di prossimità esercitate nel medesimo territorio distrettuale.
5. Ai fini della loro individuazione, i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) che il territorio distrettuale sia caratterizzato dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, in conformità alla vigente normativa europea, nazionale e regionale;
 - b) che le imprese agricole e agroalimentari aderenti al distretto siano assoggettate al sistema di controllo per la produzione biologica o a regimi di certificazione funzionali alla sostenibilità ambientale, nel rispetto della normativa vigente in materia.
6. Ai fini della loro individuazione, i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua

divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura devono possedere i seguenti requisiti:

- a) che il territorio distrettuale sia caratterizzato dalla presenza di soggetti, rappresentati da imprese agricole biologiche, imprese di trasformazione, associazioni di consumatori o enti locali, che abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura (es. turismo, artigianato, ecc.);
- b) che le imprese agricole biologiche aderenti al distretto siano assoggettate al sistema di controllo per la produzione biologica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 5 – PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO DEL DISTRETTO DEL CIBO.

Le *PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO DEI DISTRETTI DEL CIBO*, individuate con la DGR. 282/2020-Allegato A. art. 5, sono di seguito interamente richiamati:

1. Il DISTRETTO DEL CIBO candidato, per essere riconosciuto deve costituirsi mediante sottoscrizione dell'ACCORDO DI DISTRETTO, così come indicato all'art. 3 (DGR.282/2020).
2. Nel caso in cui il partenariato che sottoscrive l'ACCORDO DI DISTRETTO, corrisponda ad un soggetto dotato di personalità giuridica, deve essere dotato di atto pubblico registrato.
3. Nel caso in cui il partenariato non costituisca un nuovo soggetto con personalità giuridica, i soggetti aderenti sottoscrittori dell'Accordo di Distretto, devono delegare il Soggetto Proponente con il ruolo di Referente di Distretto, così come indicato all'art. 3 (DGR.282/2020).
4. In tutti i casi, l'insieme dei documenti che compongono l'ACCORDO DI DISTRETTO, devono riportare, almeno, le seguenti indicazioni:
 - modalità organizzative e/o organi amministrativi, ruoli e responsabilità;
 - modalità gestionali coerenti con il rispetto della normativa sulla trasparenza degli atti;
 - dichiarazione dei rappresentanti legali di assenza di conflitto di interessi nel processo decisionale;
 - assenza di condizioni discriminatorie che limitino l'adesione al distretto;
 - favorire la partecipazione e la condivisione del partenariato nella definizione delle linee di indirizzo e nel processo di attuazione delle attività;
 - avere sede legale e operativa nel territorio del distretto;
 - presentare alla Regione una strategia integrata (Piano di attività) coerente con gli obiettivi di cui art. 1 "Finalità".
5. L'istanza di riconoscimento, indirizzata al Dipartimento Agricoltura, titolare dell'iter amministrativo di riconoscimento, dovrà concludersi entro 90 giorni, eventualmente prorogabili. Tale iter amministrativo di riconoscimento avverrà con procedure di evidenza pubblica.
6. L'istruttoria delle candidature è affidata ad una Commissione istituita presso il Dipartimento Agricoltura e potrà avvalersi di personale regionale per le attività di supporto tecnico e amministrativo.
7. L'istruttoria della Commissione comprende: la preliminare verifica della completezza della documentazione presentata, l'analisi della coerenza con la normativa di riferimento e con le Disposizioni attuative, di cui alla DGR. n. 282/2020, la valutazione di ammissibilità dell'istanza sulla base dei criteri di cui al successivo art. 8.
8. L'istruttoria avviene sulla base delle dichiarazioni e informazioni fornite dal SOGGETTO PROPONENTE nella domanda di riconoscimento e nei suoi allegati.
9. Durante l'istruttoria possono essere richiesti chiarimenti, integrazioni o modifiche della domanda al proponente che interrompono i tempi del procedimento.
10. L'istruttoria, si conclude con una proposta del Dipartimento Agricoltura di Delibera di Giunta Regionale, di una preliminare mappatura delle aree disponibili alla realizzazione di un Distretto del Cibo, in modo tale da acquisire tutti gli elementi utili a definire un unico quadro d'insieme, così come indicato all'art. 1 – Finalità; successivamente la Regione procederà al formale, riconoscimento dei Distretti del Cibo, a cura del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria.

11. Nel caso in cui il Distretto debba ancora costituirsi, a seguito di istruttoria positiva, il Soggetto Proponente dovrà entro 40 giorni, trasmettere tutti gli elementi documentali richiesti, così come sopra richiamati.
12. La mancata presentazione entro i termini sopra indicati, della documentazione attestante i suddetti elementi, comporta la decadenza della domanda. Una volta acquisita la suddetta documentazione, il Dipartimento procederà al riconoscimento attraverso Delibera di Giunta Regionale, su proposta del Dipartimento Agricoltura.
13. Eventuali variazioni, territoriali, forma giuridica, statutarie, ecc., dei Distretti già riconosciuti, dovranno essere presentate al Dipartimento Agricoltura, al fine di valutarne la loro compatibilità, con le disposizioni del presente atto, con le finalità e con la strategia di sviluppo locale del Distretto.

Nell'ambito della presente MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, si ribadisce che, la Regione Calabria ha previsto la periodicità almeno biennale della verifica del mantenimento dei requisiti (DGR 282/2020-art. 6) che hanno determinato il riconoscimento dell'area a Distretto del Cibo.

La Regione, pertanto, può stabilire di procedere, eventualmente, alla revoca, nel caso in cui dovessero venire meno i presupposti che hanno portato al riconoscimento di area eleggibile a Distretto del Cibo.

Art. 6 – ACCORDO DI DISTRETTO E PIANO DELLE ATTIVITA'.

L'ACCORDO DI DISTRETTO, come riportato alla presente MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, all'art. 3, è il documento sottoscritto dai diversi soggetti (*Partner*) operanti nel sistema produttivo locale del DISTRETTO DEL CIBO che aderiscono al partenariato socio-economico e territoriale.

L'ACCORDO deve riportare i seguenti elementi:

SEZIONE A) Aspetti generali, Partenariato

- A.1) Soggetto proponente, con le funzioni di Referente;
- A.2) territorio di riferimento;
- A.3) partenariato: elenco dei soggetti aderenti, criteri alla base dell'identificazione e ruolo di ognuno di essi all'interno del Distretto;
- A.4) durata dell'Accordo, in relazione agli obiettivi individuati;

IL PIANO DELLE ATTIVITÀ, con i seguenti elementi:

SEZIONE B) Sistema Territoriale Locale

- B.1) contesto territoriale e contesto produttivo di riferimento, punti di forza e di debolezza, rischi/minacce ed opportunità;
- B.2) criteri alla base dell'identificazione territoriale del Distretto;
- B.3) procedure di concertazione e condivisione della strategia di sviluppo; trasparenza e partecipazione.

SEZIONE C) Strategia, risultati e attività

- C.1) quadro logico di Piano;
- C.2) obiettivi strategici ed operativi che si intendono perseguire e fattori di coerenza con le finalità di cui all'art. 1, della presente Manifestazione di Interesse;
- C.3) ambito di operatività, integrazione produttiva e/o di filiera, reti di cooperazione e caratterizzazione territoriale, correlazione ed integrazione operativa tra i diversi interventi proposti;
- C.4) risultati/impatti attesi, indicatori di misurazione e loro correlazione con gli obiettivi individuati;
- C.5) contributo del Distretto, al raggiungimento dei target di crescita della programmazione regionale e valore aggiunto nel sistema locale di riferimento;
- C.6) grado di innovazione nel sistema locale di riferimento.

SEZIONE D) Modello operativo di attuazione

- D.1) crono programma delle attività;
- D.2) modello organizzativo e struttura operativa, comprensivo delle metodologie adottate per il controllo e il monitoraggio dei livelli qualitativi della produzione locale e dei servizi.

Art. 7 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

1. L'istanza di riconoscimento, dovrà essere debitamente firmata dal Soggetto Proponente, nella qualità di Referente del Partenariato sottoscrittore dell'Accordo di Distretto, completa della Documentazione elencata nella modulistica allegata e disponibile sul sito internet istituzionale della Regione Calabria: La documentazione dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:

dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it.;

con oggetto: *Istanza di riconoscimento del Distretto del Cibo*, denominato: “.....”

2. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 90° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Manifestazione di Interesse sul BURC.

Le domande inviate al di fuori dei termini previsti di cui al comma 1, saranno considerate **irricevibili**.

La proposta di candidatura deve essere presentata dal Soggetto Proponente, nella qualità di Referente del Partenariato sottoscrittore dell'ACCORDO, alla Regione Calabria, completa della seguente documentazione:

- a. Allegato 1: Istanza per la presentazione del riconoscimento del Distretto del Cibo;
- b. Allegato 2: *Accordo di distretto* e proposta del PIANO DELLE ATTIVITA' (artt. 3 e 6);
- c. Allegato 3: Elenco riepilogativo Atti di adesione (art. 7) come da schema predisposto dalla Regione;
- d. Allegato 4: Adesioni all'ACCORDO DI DISTRETTO, da parte di ciascun Partner (art. 7);
- e. Verbale (Protocollo d'intesa) del Partenariato di Distretto, attestante l'approvazione dell'ACCORDO e della proposta di PIANO DELLE ATTIVITA', sottoscritto da tutti i partner.

Art. 8 – CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DEI DISTRETTI DEL CIBO.

La Commissione incaricata effettua la valutazione delle istanze, sulla base dei criteri generali di riferimento, di seguito riportati:

A) Contributo del progetto/operazione al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

- A.1) Finalità e coerenza con il quadro strategico e di programmazione delle politiche di sviluppo regionale;
- A.2) Impatti sul territorio, in termini di sviluppo sostenibile: economico, sociale, occupazionale e ambientale;
- A.3) Livelli di Innovazione e capacità di integrazione multisettoriale.

B) Efficienza attuativa (in termini di fattibilità organizzativa ed economico/finanziaria):

- B.1) Economicità (mix efficacia/efficienza azioni proposte);
- B.2) Modello gestionale e assetto organizzativo: capacità della governance locale.

C) Qualità intrinseca della proposta e integrazione

- C.1) Qualità progettuale;
- C.2) Qualità del partenariato: livello di partecipazione e di responsabilità sociale condivisa.

La Commissione, nello specifico, definirà i relativi indicatori di misurazione, più idonei a completare il quadro valutativo generale.

L'ammissibilità al riconoscimento del Distretto del Cibo, presuppone che la valutazione ottenuta raggiunga un punteggio minimo, pari ad almeno punti 60/100 (sessanta centesimi); un punteggio inferiore al minimo, comporterà la non ammissibilità al riconoscimento dell'area.

La Regione Calabria si riserva di chiedere eventuali integrazioni documentali finalizzate a completare e/o chiarire aspetti, che necessitano di ulteriori precisazioni, riguardanti la formulazione della proposta di candidatura.

Le integrazioni dovranno pervenire entro i termini che saranno indicati.

ART. 9 –DISPOSIZIONI FINALI.

1. Informazione, pubblicità degli interventi

- La Regione Calabria darà piena visibilità alla presente MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, attraverso la pubblicazione della stessa e di tutte le informazioni ad essa correlate sul sito internet istituzionale e sul BURC.

2. Trattamento dei dati personali

- Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - *General Data Protection Regulation* (di seguito, "GDPR"), con riferimento al trattamento di dati personali che ricada nell'ambito di applicazione del GDPR, si informa che Il titolare del trattamento è la Regione Calabria (di seguito "Titolare").
- I dati personali verranno acquisiti direttamente presso l'interessato. Potranno essere oggetto di trattamento le categorie di dati di seguito indicate:
 - i. Dati personali: Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lett. e) GDPR). I dati personali forniti dai Beneficiari saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all'Manifestazione di Interesse, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali.
 - ii. Categorie particolari di dati personali: Il trattamento di eventuali categorie particolari di dati personali (ove richiesti) è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o dello Stato italiano (art. 9, comma 2, lett. g) GDPR). Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla Manifestazione di Interesse, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali.
 - iii. Dati relativi a condanne penali o reati: Il trattamento di eventuali dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (ove richiesti) è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ed avviene sulla base di quanto previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato Italiano ed, in particolare, sulla base delle disposizioni di legge in materia antimafia e di quelle ulteriori eventualmente richiamate nella Manifestazione di Interesse.
 - iv. La comunicazione dei dati ad altri titolari del trattamento ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri potrà avvenire laddove previsto da una norma di legge. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90 e ss. mm. Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all'uopo nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, previa verifica della conformità dell'attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ricorrerà unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. I dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al trattamento degli stessi dal Titolare, quali i dipendenti regionali assegnati. I dati non saranno diffusi, eccetto i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione che saranno diffusi in conformità alle previsioni di legge e, in particolare, secondo le norme in materia di pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Calabria, e sul sito internet della Regione Calabria, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.
 - v. I dati non saranno oggetto di trasferimento ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale.
 - vi. I dati verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento di cui alla Manifestazione di Interesse e dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di

pubblici poteri di cui è investito il Titolare, nonché per l'ulteriore periodo eventualmente necessario per adempiere a specifici obblighi di legge.

- vii. L'interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il consenso (ove applicabili) e, comunque, potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli Artt. 15 e segg. del GDPR.
- viii. L'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra autorità di controllo eventualmente competente.
- ix. Ad eccezione dei casi in cui il conferimento risulti obbligatorio per legge, non vi è l'obbligo di fornire i dati stessi. Tuttavia, il mancato conferimento di (tutti o parte) dei dati può comportare l'irricevibilità o inammissibilità della domanda ovvero le altre conseguenze previste dalla Manifestazione di Interesse o dalle disposizioni di legge applicabile.
- x. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dal Titolare potrà essere inviata a mezzo PEC ai seguenti recapiti: dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it.
- xi. I dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati (DPO) sono di seguito indicati: Avv. Angela Stellato, nominata con D.P.G.R. n. 40 del 01/06/2018, indirizzo e-mail: angela.stellato@regione.calabria.it.

3. Responsabile del procedimento

- Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 è _____ del Dipartimento n. 8 - Agricoltura e Risorse Agro-Alimentari della Regione Calabria.
- Il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento oggetto della presente Manifestazione di Interesse può essere esercitato, mediante richiesta scritta motivata al Responsabile del Procedimento, anche attraverso l'indirizzo di posta elettronica: dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it.

4. Controversie, Forme di tutela giurisdizionale

- Avverso la Manifestazione di Interesse e i provvedimenti attuativi, relativi al procedimento di concessione del contributo i soggetti interessati potranno presentare ricorso amministrativo al TAR Calabria, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione dal procedimento di selezione o, comunque, dalla conoscenza del provvedimento lesivo.
- Per le controversie concernenti la presente procedura, si applicano le norme vigenti in tema di determinazione del Foro di Catanzaro.

5. Informazioni e contatti

- Per informazioni e chiarimenti sulla Manifestazione di Interesse e sulle relative procedure è possibile contattare:
- Funzionario: dott. Lanfranco Nisticò:
- Numero telefonico: 0961 858506
- Le informazioni e i chiarimenti potranno essere richiesti fino a cinque giorni prima della data di scadenza della Manifestazione di Interesse.

6. Rinvio

- La presente Manifestazione di Interesse potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza, in tal caso sarà garantita ogni più ampia forma di pubblicità e, comunque, le modifiche saranno pubblicate con le medesime modalità di pubblicazione della presente Manifestazione di Interesse.

7. Clausola di salvaguardia

- L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare la presente Manifestazione di Interesse, prima della pubblicazione degli elenchi, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti proponenti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Calabria.
- La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le norme della presente Manifestazione di Interesse.